

**STATUTO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ
LIMITATA-----**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO-----

Articolo 1 - Denominazione e costituzione-----

1. La "**GiZeta Sport Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata**" in forma abbreviata "**GiZeta Sport S.S.D.R.L.**", è costituita per fini sportivi senza scopi di lucro, quale Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, cod. civ. e dall'art. 6, D.Lgs. 36/2021, dell'art. 90 della L. 289/2002 e successiva modificazione con il D.Lgs. 36/2021 e relative successive modificazioni ed integrazioni, per brevità "**GiZeta Sport S.S.D.**".-----

2. Negli atti e nella corrispondenza è consentito l'uso della locuzione "Società Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo "S.S.D.", salvo non diversamente previsto, con obbligo di indicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2250, comma 4, c.c., se la Società ha un unico socio.-----

Articolo 2 - Sede - Domicilio dei Soci - Comunicazioni - Durata-----

1. La Società sportiva ha sede legale in: Como (Co), fermo restando quanto previsto dai successivi commi.-----

2. La Società ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, su tutto il territorio nazionale, mediante delibera dell'Organo amministrativo.-----

3. Il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dai Soci, anche a seguito di modifica statutaria.-----

4. L'Organo amministrativo delibera il trasferimento della sede legale in altro luogo all'interno del medesimo Comune, senza necessità di modifica statutaria.-----

5. La Società Sportiva Dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.-----

6. Il domicilio dei Soci, dell'amministratore unico o degli amministratori, dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore, se nominati, per i rapporti con la Società si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal registro delle imprese, dove sarà indicato l'indirizzo di posta elettronica. È onere dei suddetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.-----

7. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese, viene fatto riferimento per il Socio persona fisica alla residenza anagrafica e per la Società alla pro-

pria sede legale.-----

8. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante posta elettronica (certificata od ordinaria), fax o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui al precedente comma 6 saranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica (certificata od ordinaria), al numero di fax od al diverso recapito che sia stato espressamente comunicato dai predetti soggetti.-----

9. Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.-----

Articolo 3 - Oggetto Sociale e scopo-----

1. La Società non ha scopo di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 s.m.i.-----

2. La Società persegue le finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità di tutti i Soci, dell'elettività e gratuità delle cariche sociali e dell'obbligatorietà di redazione del Bilancio, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica.-----

3. La Società è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 36/2021 e dell'art. 5 del D.Lgs. 39/2021, nonché ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1720 del 2022, ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 s.m.i, con particolare ma non esclusivo riferimento agli sport riconosciuti della danza sportiva, in tutte le varie discipline sportive nelle quali si struttura, della ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, in tutte le varie discipline sportive nelle quali si struttura, degli sport acquatici, in tutte le varie discipline sportive nelle quali si struttura e del judo.-----

In particolare, la Società ha quale finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche di qualsiasi disciplina sportiva e/o ricreativa e/o ludica considerata ammissibile dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I., del C.I.P. nonché oggetto di iscrizione presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento Sport del Consiglio dei Ministri e/o il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche. La Società riconosce e promuove il valore delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, ivi comprese la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nonché la parte-

cipazione all'attività agonistica e/o ricreativa e/o ludica delle F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionali), delle D.S.A. (Discipline Sportive Associate) e/o E.P.S. (Enti di Promozione Sportiva) cui risulta affiliata ed alla quale si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento.-----

4. La Società altresì svolge attività didattica, di formazione, di preparazione e di assistenza all'attività sportiva dilettantistica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva praticata, con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dall'I.P.C. e dal C.I.P. ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionali), delle D.S.A. (Discipline Sportive Associate) e/o E.P.S. (Enti di Promozione Sportiva), anche paralimpici, e comunque iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.-----

5. La Società adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.-----

6. La Società gestisce attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione dello sport dilettantistico, con:-----

a. l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche e la pratica di ogni tipo di attività e disciplina sportiva prevista dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI,-----

b. l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle diverse attività e discipline sportive, con particolare riguardo a quelle già indicate;-----

c. la formazione, preparazione e la gestione di squadre dilettantistiche per qualunque disciplina sportiva nonché la promozione e l'organizzazione di gare, competizioni, eventi, manifestazioni ed ogni altra attività sportiva in generale, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, delle diverse Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dei loro organi, ai quali eventualmente la Società deciderà di affiliarsi, oltre che del CIO, ivi incluse le indicazioni di cui alle linee guida adottate dagli stessi Enti di promozione e dalle Federazioni sportive nazionali ai sensi dell'art. 16, co. 1, D. Lgs. n. 39/2021, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori, nonché per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o

orientamento sessuale, impegnandosi ad adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2021;-----

d. l'organizzazione di altre attività sportive, amatoriali, e a titolo secondario e sussidiario anche ricreative.-----

7. Nei limiti previsti dall'art. 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà della Società svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali-sportivi e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:-----

a. gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;-----

b. gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;-----

c. la promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attività svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;--

d. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni e/o concessioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate;-----

e. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive;-----

f. organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento psico-fisico;-----

g. esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali, sponsorizzazione, promo pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento;-----

h. collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dalle rispettive F.S.N. - D.S.A. - E.P.S. alle quali delibererà di aderire.-----

8. Ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii., i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla forma-

zione degli Atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021.-----

9. Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi di cui ai commi precedenti, la Società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive.-----

10. La Società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa nel rispetto e in conformità gli artt. 2561, 2562, 1615 e ss., cod. civ.-----

11. È fatto divieto alla Società di svolgere le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie e alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i Soci, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché l'emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.-----

12. Per lo svolgimento dell'attività sociale la Società potrà assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere reali e personali.-----

13. Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla Società è una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.-----

14. È espressamente escluso lo svolgimento di ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitino l'iscrizione ad Albi Professionali, nonché ogni attività vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.-----

Articolo 4 - Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione-----

1. La Società garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. La Società previene e contrasta ogni forma di abuso, vio-

lenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 3/2021, al D.Lgs. n. 39/2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.-----

Articolo 5 - Affiliazione-----

1. Con l'affiliazione, la Società accetta incondizionatamente le disposizioni e le direttive dell'Organismo Affiliante, del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C. e del C.I.P.-----

2. La Società si impegna ad accettare incondizionatamente i provvedimenti disciplinari e le decisioni assunte dai competenti organi degli enti sportivi.-----

3. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti federali delle F.S.N. - D.S.A. - E.P.S. a cui la Società intenderà affiliarsi, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.-----

4. La società si impegna a tesserare alla F.S.N. o D.S.A. o all'E.P.S., per le relative discipline di appartenenza, tutti i propri Atleti, Tecnici e Dirigenti ovvero tutti i soggetti per cui la regolamentazione dell'Organismo Affiliante prevede lo status di tesserato.-----

5. La Società si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del C.I.O. e del C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., e/o F.S.N. - D.S.A. - E.P.S.-----

6. La Società s'impegna altresì a garantire il corretto e regolare svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e dei Tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali così come previsto dalle norme delle singole discipline sportive a cui risulta affiliata. Nel caso in cui il numero di Atleti o Tecnici non consentano lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della rispettiva Federazione sportiva, è nominato dall'Organo Amministrativo della Società.-----

CAPITALE, STRUMENTI E FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE-

Articolo 6 - Capitale Sociale-----

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) diviso in quote ai sensi di legge.-----

2. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti ed attribuiscono a tutti i Soci gli stessi diritti proporzionalmente alle rispettive quote possedute.-----

3. In applicazione dei principi di democraticità e di uguaglianza di cui alla lett. e) dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2021, non potranno essere attribuiti particolari diritti a singoli Soci. Il capitale sociale può essere aumentato, ai sensi dei successivi articoli, nel rispetto delle vigenti norme di legge.-----

4. Possono essere conferiti, a liberazione di quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale

stesso, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.-----

5. Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli artt. 2464 e 2465 del cod. civ.-----

6. Eventuali utili e avanzi sono destinati all'attività statutaria di cui al precedente art. 3 oppure a incremento del patrimonio.-----

7. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di Soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.---

Articolo 7 - Variazione del Capitale Sociale: aumento-----

1. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.----

2. Salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 2482 ter del Cod. civ., ove sia disposto un aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tali casi i Soci dissenzienti avranno diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Cod. civ.-----

3. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai Soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Organo amministrativo a ciascun Socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.-----

4. Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.-----

5. Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previste nella delibera di aumento, offerte dagli amministratori a terzi, nei tempi e nei modi indicati dalla delibera di aumento stessa.-----

Articolo 8 - Variazione del Capitale Sociale: riduzione-----

1. Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante delibera dell'Assemblea dei Soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.-----

2. In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai Soci.-----

3. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.-----

Articolo 9 - Apporti e finanziamenti dei Soci-----

1. I Soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'Organo amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni anche di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.-----

2. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai Soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e si considerano improduttivi di interessi.-----

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci, trova applicazione l'art. 2467, cod. civ.-----

Articolo 10 - Partecipazioni-----

1. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Trova applicazione l'art. 2468 cod. civ.-----

Articolo 11 - Trasferimento delle quote-----

1. Le quote sono nominative e la loro trasmissibilità per atto tra vivi è condizionata e subordinata al rispetto dei presupposti e dei vincoli posti dalla normativa in materia di agevolazioni fiscali e tributarie del settore sportivo dilettantistico. L'eventuale trasferimento potrà avvenire al valore nominale effettivamente versato da ogni socio.-----

2. Il Socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata a/r. L'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione quali il prezzo e le modalità di pagamento. Il Consiglio di Amministrazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della raccomandata dovrà darne comunicazione agli altri soci per l'esercizio del diritto di prelazione secondo le seguenti modalità:-----

a. ogni Socio dovrà esercitare il diritto di prelazione comunicandolo all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata a/r entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'offerta;-----

b. la partecipazione dovrà essere trasferita entro 20 (venti) giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al Socio offerente, a mezzo raccomandata a/r da spedirsi entro 7 (sette) giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente, l'accettazione della proposta ed il nominativo del/dei soci accettanti e dell'eventuale ripartizione delle quote tra gli stessi; la comunicazione conterrà inoltre la data fissata per il trasferimento delle quote e l'eventuale nominativo del notaio designato dagli acquirenti;-----

c. nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle rispettive quote da

essi possedute;-----
d. se qualcuno avente il diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitare il diritto stesso, quanto a lui spettante si accrescerà automaticamente a favore degli altri soci che abbiano manifestato la volontà di avvalersene o che comunque non vi abbiano preventivamente rinunciato.-----

3. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione secondo le modalità sopra indicate, equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.-----

Articolo 12 - Recesso del Socio-----

1. Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:-----

- a. il cambiamento dell'oggetto della Società;-----
- b. la trasformazione della Società;-----
- c. la fusione e la scissione della Società;-----
- d. la revoca dello stato di liquidazione;-----
- e. il trasferimento della sede della Società all'estero;-----
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;-----
- g. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.-----

2. Il diritto di recesso spetta altresì in tutti gli altri casi previsti dalla legge, anche ai sensi dell'art. 2473, cod. civ.-----

3. Il Socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

4. In ogni caso, il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.-----

Articolo 13 - Morte del Socio-----

1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasmissibili per atto mortis causa unicamente a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta del Socio.-----

2. In caso di continuazione della Società con più eredi o legatari del Socio defunto, i quali non siano addivenuti alla divisione tra loro della partecipazione caduta in successione, ma ne abbiano mantenuta la comproprietà, gli stessi nomineranno un rappresentante comune.-----

3. È fatto salvo, in ogni caso, per gli eredi o legatari del Socio defunto, il diritto di ottenere la liquidazione della quota.-----

Articolo 14 - Esclusione del Socio-----

1. In caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi della società il Socio, anche ai sensi dell'art. 2473-bis, cod. civ., può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo amministrativo e da questo comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dal prov-

vedimento. L'interessato può presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La deliberazione dell'Assemblea deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al Socio e deve essere notificata con lettera raccomandata A.R., a cura dell'Organo amministrativo, al Socio escluso.-----

2. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il Socio escluso non proponga opposizione in sede giudiziale.-----

3. L'esclusione deve risultare da decisione dell'Assemblea assunta a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il Socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del Socio interessato, regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.-----

4. Ferme restando le cause di esclusione previste dal Codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:-----

a. la distrazione da parte del Socio di fondi della società per finalità personali;-----

b. la condanna penale del Socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla Società;-----

c. l'assoggettamento del Socio a fallimento o altra procedura concorsuale;-----

d. la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del Socio;-----

e. mancato conferimento da parte del Socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;-----

f. mancato rinnovo da parte del Socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica;-----

g. svolgimento da parte di un Socio di attività concorrente con quella della Società;-----

h. pignoramento della quota del Socio;-----

i. sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.-----

5. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del Socio la cui esclusione deve essere decisa. Laddove nella Società siano presenti solo 2 Soci, l'esclusione dovrà essere pronunciata dal Tribunale su istanza di uno dei Soci, anche ai sensi dell'art. 2287, cod. civ.-----

Articolo 15 - Liquidazione delle partecipazioni-----

1. Nei casi di cui al presente Statuto, le partecipazioni dei

Soci saranno rimborsate al Socio o ai suoi eredi al valore nominale, fino alla concorrenza dell'importo effettivamente versato. Il rimborso delle partecipazioni avviene entro 6 (sei) mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.-----

Articolo 16 - Unico Socio-----

1. Nell'ipotesi di Socio unico che detenga l'intera partecipazione della Società, ovvero di mutamento della persona dell'unico Socio, l'Organo amministrativo è tenuto ad effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 del cod. civ.-----

2. In caso di costituzione ovvero ricostituzione della pluralità dei Soci, l'Organo amministrativo è tenuto a depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.-----

ORGANI DELLA SOCIETA'-----

Articolo 17 - Organi Sociali-----

1. Sono organi della Società:-----

a. l'Assemblea dei Soci;-----

b. l'Organo amministrativo;-----

c. l'Organo di revisione e controllo.-----

L'ASSEMBLEA DEI SOCI-----

Articolo 18 - Funzionamento dell'Assemblea dei Soci-----

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo della Società. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.-----

2. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta all'Organo amministrativo da almeno la metà più uno dei Soci che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte dell'Organo amministrativo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti l'Organo amministrativo.-----

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Società o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.-----

4. Le Assemblee sono presiedute dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.-----

5. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.-----

6. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.-----

7. Il Segretario dell'Assemblea, se nominato, redige il verbale della riunione con l'indicazione dei nomi di tutti i So-

ci partecipanti. Il verbale deve essere firmato dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Segretario dell'Assemblea stessa nonché dagli scrutatori se nominati.-----

8. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dall'Organo amministrativo a garantirne la massima diffusione e accessibilità.-----

9. L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e non discriminazione dei Soci. In particolare, è necessario che:-----

a. sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;-----

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare regolarmente alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

Articolo 19 - Diritti di partecipazione e di voto all'Assemblea dei Soci-----

1. Il diritto di partecipazione alle Assemblee della Società spetta a tutti i Soci, senza discriminazione alcuna e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Hanno diritto di voto coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustificano la loro qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.-----

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale.-----

3. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Socio.-----

Articolo 20 - Assemblee dei Soci-----

1. L'Assemblea è indetta dall'Organo amministrativo e convocata dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano di età.-----

2. Sono ammesse le Assemblee con modalità "da remoto" ai sensi dell'art. 18, comma 9, del presente Statuto.-----

3. L'Assemblea è convocata con affissione della Convocazione presso la sede sociale e/o mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di Convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni Socio, almeno 8 (otto) giorni prima rispetto alla data della riunione.-----

4. Nella Convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno con i punti da trattare.-----

5. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea-----

6. L'Assemblea è indetta almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio.-----

7. Anche in assenza di formale convocazione l'assemblea potrà ritenersi validamente costituita nel caso in cui partecipi al completo l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine giorno. Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti posti in trattazione nel corso della stessa e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.-----

8. I Soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

a. l'approvazione del bilancio;-----

b. la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;-----

c. la nomina dell'organo di controllo o del Revisore;-----

d. le modifiche dell'atto costitutivo o delle presenti norme;

e. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.-----

Articolo 21 - Validità dell'Assemblea-----

1. L'Assemblea chiamata a deliberare sui punti di cui all'art. 20, comma 8, lettere a., b., e c., è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati soci portatori di più della metà del capitale e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale.-----

2. L'Assemblea chiamata a decidere sui punti di cui all'art. 20, comma 8, lettere d., e., e f., in prima convocazione è

validamente costituita quando sono presenti o rappresentati soci portatori almeno due terzi del capitale e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale.-----

3. In seconda convocazione, che dovrà essere prevista almeno un giorno dopo rispetto alla prima convocazione, l'Assemblea sarà sempre validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.---

Articolo 22 - Consultazione scritta / Consenso espresso per iscritto-----

1. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.-----

2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al precedente art. 21.-----

3. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del Socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.-----

4. Le decisioni dei Soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei Soci-----

L'ORGANO AMMINISTRATIVO-----

Articolo 23 - Struttura dell'Organo amministrativo-----

1. La Società è amministrata da un amministratore unico, Socio o non Socio, ovvero da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 9 (nove) membri, Soci o non Soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei Soci.-----

2. All'Organo amministrativo spetta la rappresentanza della Società.-----

3. Gli amministratori (o l'Amministratore Unico) rimangono in carica sino a dimissioni o revoca e comunque nel rispetto di quanto indicato nel provvedimento di nomina.-----

4. Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la sostituzione sono decise dai Soci in conformità alle vigenti disposizioni di legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.-----

5. La carica di amministratore è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.-----

6. Non possono essere nominati amministratori della Società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro

che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del C.O.N.I. o delle Federazioni Sportive, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva cui la Società delibererà di affiliarsi.-----

7. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.-----

8. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I.-----

9. Si applica l'articolo 2475-ter, cod. civ., in materia di conflitto di interessi.-----

Articolo 24 - Consiglio di amministrazione-----

1. In caso di elezione del Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art. 23, comma 1, il Consiglio è composto da un numero minimo di 2 (due) a un massimo di 9 (nove) componenti incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.-----

2. Il primo Consiglio viene eletto dai Soci fondatori della Società.-----

3. È fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affilianti.

4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

5. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.-----

6. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale datato e numerato, riportato su di un Libro anche a fogli mobili numerati in tutte le sue pagine, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio atte a garantirne per trasparenza la massima diffusione.-----

Articolo 25 - Dimissioni del Consiglio di amministrazione-----

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti Consiglieri provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati, il Consiglio continuerà ad operare in tale composizione fino alla prima Assemblea utile in cui si procederà all'integrazione dei componenti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.-----

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Consigliere più anziano di età, fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.-----

3. Il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea dei Soci, per la nomina del nuovo Consiglio. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Società, le funzioni saranno svolte dal Consiglio decaduto.-----

4. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate a tutti gli Organismi cui la Società aderisce unitamente ad una copia del relativo verbale di delibera.-----

Articolo 26 - Convocazione del Consiglio di amministrazione---

1. Il Consiglio, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.-----

2. Il Consiglio potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi degli artt. 18 comma 9 e 20 comma 2, del presente Statuto.

3. In assenza di formale convocazione, l'adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri.-----

Articolo 27 - Compiti dell'Organo amministrativo-----

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge o delle presenti norme sia riservato alla decisione dei soci.-----

Nel caso di nomina dell'Organo Amministrativo, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente tra loro, determinando i limiti della delega che, in ogni caso, non può comprendere le attribuzioni non delegabili ai sensi di Legge.-----

Ove l'Organo Amministrativo sia composto da solo due membri, qualora gli Amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli Amministratori Delegati, l'intero Organo Amministrativo si intende "dimissionario" e il Presidente ha l'obbligo di convocare immediatamente l'Assemblea per la nuova nomina.-----

2. In particolare, sono compiti dell'Organo amministrativo:---

a. curare gli affari d'ordine amministrativo e redigere il Bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;-----

b. stabilire le date delle Assemblee dei Soci da indire almeno una volta l'anno;-----

c. attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;-----

- d. amministrare i beni sociali e di curarne l'incremento;-----
- e. decidere su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento economico-sportivo della Società;-----
- f. assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale la Società nonché di eventuali Volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. in materia di lavoro sportivo;-----
- g. l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;-----
- h. l'istituzione di Commissioni e la nomina di rappresentanti in Organismi Pubblici e Privati, Federazioni e altri Enti;----
- i. la facoltà di nominare tra i Soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso;-----
- j. redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;-----
- k. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, che potranno essere impugnati dinanzi all'Assemblea;-----
- l. deliberare su eventuali cause di esclusione;-----
- m. nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;-----
- n. curare l'interesse dei Soci e della Società nei confronti di altre società sportive e pubblici poteri, sia direttamente che tramite la Federazione (F.S.N. - D.S.A.) di riferimento o l'E.P.S.;-----
- o. qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.-----

Articolo 28 - Compenso dell'Organo amministrativo-----

1. Il compenso degli amministratori è deliberato dall'assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'Organo Amministrativo, sentito l'organo di controllo se nominato. In ogni caso il compenso deve essere proporzionato all'attività prestata, e non possono comportare distribuzione indiretta di utili a favore degli amministratori soci.-----
2. È previsto, se deliberato dal Consiglio, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assolvimento del proprio incarico e per la partecipazione a riunioni fuori dalla sede sociale.-----
3. Le indennità per l'Organo amministrativo, potranno essere costituite, verificandosene le circostanze, anche da compensi per lavoro sportivo nell'ambito dilettantistico e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi della vigente normativa, e dovranno essere assegnate rispetto all'impegno richiesto e, comunque, in misura congrua ai ricavi conseguiti e alle finalità della Società.-----

4. I Soci possono inoltre assegnare all'Organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto.-----

Articolo 29 - Rappresentanza della Società-----

1. La rappresentanza legale della Società compete all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione, o ad eventuali amministratori delegati.-----

2. Ai componenti dell'Organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli Organismi sportivi affilianti cui la società è affiliata è fatto espressamente divieto di partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.-----

Articolo 30 - Obblighi di Comunicazione-----

1. La nomina dei titolari degli organi della Società, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell'Organismo Affiliante.-----

2. Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.-----

L'ORGANO DI CONTROLLO-----

Articolo 31 - Collegio Sindacale-----

1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, sarà nominato un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci e funzionante ai sensi di Legge e del presente statuto. Detto Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 2397 del Codice Civile.-----

2. La retribuzione dei Sindaci sarà fissata dall'Assemblea all'atto della nomina. Qualora la legge lo consenta, l'Organo di Controllo potrà esercitare anche la revisione legale.-----

Articolo 32 - Revisore-----

1. Qualora, in alternativa all'Organo di Controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società decida di nominare per la revisione legale un revisore, questi dovrà essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicheranno al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di Società per azioni.-----

2. Il compenso del revisore sarà determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio; in difetto si farà riferimento alle tariffe professionali.-----

3. Qualora i soci nel procedere alla nomina non deliberassero

diversamente, l'incarico avrà la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico potrà in ogni momento essere revocato con decisione dei soci.-----

4. Il revisore svolgerà funzioni di revisore legale; si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 2409 ter e 2409 sexies del Codice Civile.-----

5. Il revisore sarà tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429 comma 2 del Codice Civile.-----

Articolo 33 - Controlli-----

1. Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo, composto da un solo membro effettivo, o un revisore. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.-----

Nel caso di nomina dell'organo di controllo si applicano le disposizioni in tema di Società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti e hanno le competenze e i poteri previsti dalle corrispondenti disposizioni dettate per le Società per azioni.-----

2. La revisione legale dei conti della Società viene esercitata, a discrezione dei soci e salva inderogabile disposizione di legge, da un revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.-----

3. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.-----

4. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno inoltre diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.-----

LIBRI SOCIALI, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO-----

Articolo 34 - Libri sociali obbligatori-----

1. La Società redige e tiene regolarmente i seguenti libri sociali:-----

a. Libro delle decisioni dei Soci ai sensi dell'art. 2478, comma 1, n. 2, cod. civ.;-----

b. Libro delle decisioni dell'Organo di amministrazione;-----

c. Libro delle decisioni dell'Organo di controllo;-----

d. Libro giornale;-----

e. Libro degli inventari.-----

Articolo 35 - Esercizi sociali-----

1. L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre.-----

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di eserci-

zio - che funge anche da rendiconto economico finanziario - e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.-----

3. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, prorogabile a centottanta giorni nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In caso di proroga a centottanta giorni, gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione a norma di legge.-----

Articolo 36 - Il divieto di distribuzione degli utili-----

1. La Società destina eventuali Avanzi di gestione e/o Utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.-----

2. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii.-----

3. Considerata l'assenza di scopo di lucro della Società, e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati a una riserva statutaria non distribuibile tra i Soci neanche in caso di scioglimento della Società.-----

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE-----

Articolo 37 - Scioglimento, Liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda-----

1. La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le vigenti norme di legge.-----

2. Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di S.r.l., di cui al capo VIII, libro V, cod. civ.-----

3. L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:-----

a. nomina uno o più liquidatori;-----

b. fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;-----

c. stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;-----

d. determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;-----

e. delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;-----

f. fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.-----

4. L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.-----

5. In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi di cui all'art. 2485, cod. civ. e le facoltà di cui all'art. 2486, cod. civ.-----

Articolo 38 - Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi-----

1. In caso di scioglimento volontario della Società, il patrimonio residuo viene devoluto ad altre società e associazioni sportive dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione di legge.-

LAVORATORI - VOLONTARI - DILETTANTISMO-----

Articolo 39 - Lavoratori e Volontari-----

1. Il rapporto di lavoro sportivo intercorrente con la Società è regolato dall'art. 25 e ss. del D.Lgs. 36/2021.-----

2. I lavoratori della Società hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e ss., D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. a far data dalla sua decorrenza, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.-----

3. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.-----

4. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del C.O.N.I., del C.I.P. e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato, le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.-----

5. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei Volontari, ivi compresi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità all'art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/21, purché non siano retribuite in al-

cun modo nemmeno dal beneficiario, o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. 36/2021. Ricorrendone i presupposti, la Società può altresì avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. In ogni caso, non sono lavoratori sportivi, ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.-----

6. Le prestazioni sportive che possono essere rimborsate sono esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, nel rispetto della normativa vigente. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art. 36, comma 6 quater, D.Lgs. 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.-----

7. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Società cui il Volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.-----

8. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i Volontari, in capo alla Società che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.-----

9. La Società si impegna ad acquisire ogni documento utile e/o necessario per le finalità di cui al presente articolo ai sensi della normativa vigente applicabile, ivi compreso quanto previsto dall'art. 33, ultimo comma, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.-----

Articolo 40 - Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo-----

1. Il rapporto di lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo intercorrente con la Società è regolato dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2021.-----

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 36/2021.-----

3. La Società provvederà a comunicare secondo Legge al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, nelle forme e modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 39/2021, nonché delle relative disposizioni attuative.-----

CONTROVERSIE-----

Articolo 41 - Clausola compromissoria-----

1. Le controversie nascenti tra la Società e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione o dell'Ente cui la Società aderisce, che tutti i Soci si obbligano ad accettare. qualora non sia possibile procedere secondo tale norma, sarà chiesta la nomina di un arbitro al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.-----

NORMA DI RINVIO-----

Articolo 42 - Norma di rinvio-----

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui la Società aderisce, nonché le disposizioni di legge applicabili in materia di società a responsabilità limitata.-----

2. È integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I., o le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, alle quali la Società Sportiva Dilettantistica è affiliata, possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.-----

Como, lì 11 luglio 2024.-----

F.TO MARCELLO GALLIMBERTI-----

F.TO FRANCESCO ZONI-----

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d. Lgs 7 marzo
2005 n. 82 e successive modifiche.
Si rilascia in carta libera ad uso consentito dalla legge.
Consta di trenta facciate debitamente firmate.
Como, li 16 luglio 2024
File firmato digitalmente dal Dottor CHRISTIAN NESSI notaio
in Como.